REGOLAMENTO (CEE) N. 220/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2672/86 che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 39, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3181/86 [4], il distillatore può versare al produttore, l'acconto sul prezzo d'acquisto dei prodotti su presentazione della fattura da emettere per i prodotti stessi ; che, a fini amministrativi, occorre fissare una data limite per l'emissione della fattura ;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del predetto regolamento il distillatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto ; che occorre precisare che tale obbligo è indipendente dalle condizioni stabilite per il versamento dell'acconto ;

considerando che, ai fini dello svincolo della cauzione costituita dal distillatore per ottenere l'anticipo sull'aiuto, è richiesta la presentazione, entro una determinata data limite, della prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2672/86 ; che occore fissare una data limite per la presentazione della prova anche per il caso in cui l'acconto venga versato su presentazione della fattura ;

considerando che la Commissione deve essere informata anche del quantitativo di fecce distillato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2672/86 è modificato come segue :

1. All'articolo 5, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« Tuttavia, il produttore e il distillatore possono convenire che l'acconto sia versato dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura da emettersi per i prodotti in causa anteriormente al 1° settembre 1987 ».

2. All'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente :

« — fornisca la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ».

3. All'articolo 8, paragrafo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente :

« Nel caso di cui all'articolo 3, secondo trattino, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento :

— al più tardi quattro mesi dopo l'entrata in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione, la prova dell'avvenuto versamento dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma,

ovvero

— entro e non oltre il 31 dicembre 1987, la prova dell'avvenuto versamento dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma.

La prova dell'avvenuto versamento del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, è fornita all'organismo d'intervento entro e non oltre il 31 dicembre 1987. ».

4. All'articolo 14, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente :

« — i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1986.

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8.
[4] GU n. L 297 del 21. 10. 1986, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente